

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

(11 APRILE 2007 1ª CONVOCAZIONE - 12 APRILE 2007 2ª CONVOCAZIONE)

Parte ordinaria

Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo, anche ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998, n. 437, che siete stati convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, oltre che per approvare il bilancio al 31 dicembre 2006, per deliberare in merito alla destinazione dell'utile netto di esercizio di Euro 50.630.974.=, che proponiamo di destinare per Euro 36.955.556,52= a dividendo, con un incremento del 34,2 % rispetto all'esercizio precedente e per Euro 13.675.417,48= a riserva straordinaria.

In particolare, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di RECORDATI S.p.A.,

- presa conoscenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto delle relazioni di certificazione della società di revisione, riguardanti l'una il Bilancio della Società e l'altra il Bilancio Consolidato;

delibera

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2006;
- di destinare come segue l'utile netto di esercizio di Euro 50.630.974.=:

a) per Euro 36.955.556,52= a dividendo in ragione di Euro 0,185= per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola, con esclusione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a tale data, essendosi nel dividendo proposto per le azioni in circolazione tenuto conto dell'accrescimento del dividendo spettante alle azioni proprie;

b) per Euro 13.675.417,48= a “Riserva straordinaria”;

- di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 26 aprile 2007 con stacco della cedola dal 23 aprile 2007.”

Gli Azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi intermediari o, nel caso di azioni non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare le stesse a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998.

Milano, 6 marzo 2007

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giovanni Recordati

Parte ordinaria

Relazione sul punto 2 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera

2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Signori Azionisti,

anche ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998, n. 437 e dell'art. 73 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "Regolamento Emittenti"), Vi comunichiamo quanto segue.

Il 6 aprile 2006 l'Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2006; in virtù di tale autorizzazione, dal 6 aprile 2006 ad oggi sono state acquistate n. 1.856.227 azioni proprie. Vi viene ora richiesto di autorizzare nuovamente, nei limiti e con le modalità più oltre precisate, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

Tale proposta risponde a molteplici scopi. Innanzitutto, l'acquisto di azioni proprie trova la propria giustificazione in finalità di natura aziendale, in quanto potrà consentire di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con partners strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del Gruppo.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ove concessa, permetterà anche alla Società di compiere investimenti sul mercato azionario che abbiano ad oggetto propri titoli.

Inoltre, l'acquisto di azioni proprie potrà essere utilizzato per la costituzione della provvista necessaria a dare esecuzione ai piani di stock options già adottati dalla Società e agli altri eventuali piani di stock options che dovessero essere in futuro approvati.

Al fine di conseguire le finalità appena evidenziate, Vi proponiamo di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, all'acquisto anche in più tranches, tenuto conto delle azioni proprie già possedute dalla Società, di massime n. 20.000.000.= di azioni ordinarie da nominali Euro 0,125, corrispondenti al 9,6892 % dell'attuale capitale sociale di Euro 25.801.832,00.= e comunque per un importo massimo di Euro 120.000.000.= percentuale e importo che, come *infra* dettagliato, sono nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2357 c.c.

Nel contempo, Vi chiediamo di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357ter c.c., il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, a disporre, anche in più tranches ed in conformità agli scopi per i quali si richiede l'autorizzazione, delle azioni proprie che dovessero essere acquistate, anche mediante operazioni successive di acquisto ed alienazione, nelle modalità *infra* indicate.

Ai fini del rispetto del terzo comma dell'art. 2357 c.c., si segnala che il capitale sociale della Società di Euro 25.801.832,00.= è attualmente suddiviso in n. 206.414.656.= di azioni ordinarie da Euro 0,125 ciascuna.

Si segnala inoltre che la Società detiene attualmente in portafoglio n. 6.654.891 azioni proprie, di un valore nominale complessivo pari a Euro 0,125, corrispondenti al 3,224% del capitale sociale.

L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007. La disposizione delle azioni acquistate potrà avvenire senza limiti di tempo.

Il Consiglio propone che il corrispettivo minimo unitario per l'acquisto non sia inferiore al valore nominale dell'azione ordinaria RECORDATI S.p.A. (attualmente Euro 0,125) e che il corrispettivo massimo non possa essere superiore alla media dei prezzi ufficiali di borsa delle cinque sedute precedenti l'acquisto, aumentata del 5%.

Con riferimento al limite massimo di spesa, il Consiglio ricorda che, ai sensi dell'art. 2357 c.c., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A tale riguardo, si evidenzia che nel bilancio della Società al 31 dicembre 2006, sottoposto alla Vostra approvazione, l'importo complessivo degli utili e delle riserve utilizzabili dalla Società per l'acquisto di azioni proprie, pari a Euro 205.687.092=, è così composto:

Riserva da sovrapprezzo azioni:	Euro 73.164.801.=
Riserva straordinaria:	Euro 34.851.501.=
Riserve costituite a seguito di transizione ai principi IFRS/IAS	Euro 83.995.373.=
Utili distribuibili:	Euro 13.675.417.=

Pertanto, si evidenzia che, tenuto conto del corrispettivo massimo di cui sopra, l'eventuale acquisto di azioni proprie trova adeguata capienza nelle riserve disponibili di bilancio.

Per quanto attiene alle modalità delle operazioni di acquisto, effettuabili una o più volte, il Consiglio propone che tali operazioni vengano eseguite sui mercati regolamentati, nel rispetto e secondo le modalità di cui all'art. 144bis, primo comma, lett. b), del Regolamento Emittenti.

Quanto alle modalità di disposizione, da una parte si propone che l'Assemblea autorizzi il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357ter c.c., a disporre – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti – delle azioni proprie acquistate, sia mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, sia mediante offerta pubblica. D'altra parte, le eventuali azioni proprie acquistate potranno essere cedute quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni e/o per la conclusione di accordi con partners strategici, e comunque, anche in esecuzione dei piani di stock options già adottati dalla Società o che dovessero essere adottati in futuro. Si chiede, quindi, che l'Assemblea attribuisca al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti più opportuni, fermo restando che il corrispettivo minimo per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale delle stesse. Il Consiglio di Amministrazione agirà nel rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 144bis, terzo e quarto comma, del Regolamento Emittenti.

Alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di RECORDATI S.p.A.,

- presa conoscenza della relazione del Consiglio d’Amministrazione

delibera

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 c.c., l’acquisto, in una o più volte, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, di un massimo di n. 20.000.000 di azioni ordinarie RECORDATI S.p.A da nominali Euro 0,125, e comunque, in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate – ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale dell’azione RECORDATI S.p.A. (Euro 0,125) e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l’acquisto, aumentata del 5%, con un esborso complessivo comunque non superiore a Euro 120.000.000 (centoventimilioni).=;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di procedere all’acquisto, anche a mezzo di delegati, di azioni RECORDATI S.p.A., alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, sui mercati regolamentati, nel rispetto e secondo le modalità di cui all’art. 144bis, primo comma, lett. b), del Regolamento Emittenti;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357ter c.c. a disporre – anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, e anche mediante operazioni successive di acquisto ed alienazione – delle proprie azioni acquistate in base alla presente delibera, sia mediante alienazione delle stesse in Borsa, ai blocchi ovvero tramite offerta pubblica, sia in esecuzione dei piani di stock options già adottati dalla Società e di quelli che dovessero essere adottati in futuro, sia, inoltre, quale corrispettivo per l’acquisizione di partecipazioni e/o la conclusione di accordi nel quadro della politica di investimenti della Società, attribuendo al Consiglio, e per esso al suo Presidente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti opportuni e fermo restando che l’alienazione delle azioni potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, nel rispetto degli obblighi informativi di cui all’art. 144bis, terzo e quarto comma, del Regolamento Emittenti, con facoltà di procedere all’acquisto e alle disposizioni di azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, attraverso intermediari specializzati ed anche previa stipulazione di appositi contratti di liquidità secondo le disposizioni delle competenti autorità di mercato.”

Milano, 6 marzo 2007

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Giovanni Recordati

Parte ordinaria***Relazione sul punto 3 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera*****3. Nomina di un amministratore.**

Signori Azionisti,

anche ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998, n. 437, Vi rammentiamo che, come già comunicato al mercato in data 8 febbraio 2007, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in pari data ha nominato per cooptazione il Dr. Federico Nazzari come Consigliere di Amministrazione della Società fino alla più ravvicinata Assemblea dei Soci, in sostituzione del Dr. Francesco Costantini, il quale ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in due società concorrenti e pertanto in data 18 dicembre 2006 ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di Amministrazione della Società.

Vi invitiamo, quindi, a deliberare in merito alla nomina di un nuovo amministratore confermando il Dr. Nazzari ovvero, qualora doveste ritenere di non provvedere in tal senso, a deliberare la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da nove a otto.

Milano, 6 marzo 2007

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giovanni Recordati

*Parte ordinaria**Relazione sul punto 4 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera***4. Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 155 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.**

Anche ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998, n. 437, Vi segnaliamo quanto segue.

Il 10 aprile 2002 l'assemblea degli azionisti di Recordati S.p.A. ha conferito l'incarico di revisione contabile a Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2002, 2003 e 2004; il 6 aprile 2005 detto incarico è stato confermato alla medesima società di revisione per ulteriori tre esercizi, ovvero sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007.

L'art. 159, quarto comma, del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "TUF), come modificato dalla legge 262/05, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (di seguito "Legge sul Risparmio") e, da ultimo, dal D.Lgs. 303/2006 (di seguito "il Decreto Correttivo"), prevede che l'incarico di revisione contabile abbia la durata di nove esercizi e non possa essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

L'art. 8, settimo comma, del Decreto Correttivo prevede che gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Correttivo medesimo la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi possono, entro la data della prima assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite di nove esercizi previsto dal citato art. 159, quarto comma del TUF.

Alla luce delle norme sopra esposte, Deloitte & Touche S.p.A. ha inviato alla Società e al Collegio Sindacale la proposta di prorogare alla stessa Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico in essere per gli esercizi 2008-2009-2010, ovvero sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2010, ferme ed invariate tutte le altre modalità e condizioni della proposta del 31 gennaio 2005 e successive integrazioni.

Nel Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna, il Presidente del Collegio Sindacale ha informato i Consiglieri che è intenzione del Collegio stesso associarsi alla proposta di Deloitte & Touche e conseguentemente proporre all'Assemblea di deliberare la proroga dell'incarico a tale società di revisione, nei termini ed alle modalità sopra descritte. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di aderire alla proposta del Collegio Sindacale, in quanto la proroga di cui si discorre risponde ad apprezzabili esigenze di continuità operativa e organizzativa.

Milano, 6 marzo 2007

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giovanni Recordati

Parte straordinaria

Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera

1. Modifica degli artt. 10, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 27 dello statuto sociale in adeguamento alla legge 262/05, come modificata dal D.Lgs. 303/2006.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale (Grazia e Giustizia) 5 novembre 1998, n. 437 e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, Vi comuniciamo che siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica degli artt. 10, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 27 dello statuto sociale principalmente in adeguamento alla legge 262/05, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (di seguito "Legge sul Risparmio"), come modificata dal D.Lgs. 303/2006 (di seguito "il Decreto Correttivo").

Infatti, tali provvedimenti hanno, tra l'altro, apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "TUF), nella parte relativa alla disciplina degli emittenti quotati.

Si è tenuto altresì conto di alcune raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato nel marzo del 2006.

L'art. 8 comma secondo del Decreto Correttivo prevede che le società debbano uniformare il proprio statuto alle disposizioni dalla Legge sul Risparmio e del Decreto Correttivo entro il 30 giugno 2007. In considerazione di tale termine, si ritiene opportuno proporVi di provvedere alle modifiche sopra indicate nell'ambito dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2006, evitando così la convocazione di un'Assemblea Straordinaria ad hoc.

Si segnala altresì che alcune delle modifiche proposte potrebbero essere soggette a revisione in seguito all'entrata in vigore di disposizioni regolamentari che, secondo quanto previsto dalla Legge sul Risparmio e dal Decreto Correttivo, Consob dovrebbe prossimamente emanare.

Con l'occasione, si è ritenuto di sottoporVi una modifica anche dell'art. 10, per adeguarlo ad altri precedenti mutamenti normativi.

Si precisa che le modifiche proposte non danno luogo al diritto di recesso.

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto degli articoli di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello testo proposto. Le motivazioni delle variazioni proposte sono indicate in calce a ciascun articolo.

Testo attuale	Testo proposto
<p>Art. 10) - Per l'intervento dei Soci in Assemblea è necessario che vengano esibite le prescritte certificazioni e che almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza pervengano presso la sede sociale le comunicazioni degli intermediari che tengono i relativi conti.</p>	<p>Art. 10) - Per l'intervento dei Soci in Assemblea è necessario che vengano esibite le prescritte certificazioni e che almeno due giorni <u>non festivi</u> prima di quello stabilito per l'adunanza pervengano presso la sede sociale le comunicazioni degli intermediari che tengono i relativi conti.</p>

Motivazioni delle variazioni proposte: le modifiche proposte tengono conto della precisazione in merito al termine per l'invio delle comunicazioni degli intermediari stabilita dall'art. 2370 comma secondo c.c. come modificato dall'art. 10 D.Lgs. 28 dicembre 2004 n. 310, nonché di quanto previsto dal Regolamento Consob n.11768/98 in materia di mercati, come modificato dalla Delibera Consob del 23 aprile 2005 (v. in particolare gli artt. 33 e 34bis), in forza del quale quando il soggetto legittimato intende intervenire in assemblea non si fa luogo a certificazione e l'intermediario effettua invece la comunicazione per l'intervento in assemblea.

<p>Art. 14) - Quando, per la validità delle deliberazioni, la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni. Per la nomina degli amministratori è sufficiente la maggioranza relativa. In ogni caso di parità di voti viene dichiarato eletto il più anziano di età.</p>	<p>Art. 14) - Quando, per la validità delle deliberazioni, la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni. Per la nomina degli amministratori è sufficiente la maggioranza relativa. In ogni caso di parità di voti viene dichiarato eletto il più anziano di età.</p>
---	--

Motivazioni delle variazioni proposte: la modifica proposta è necessaria in quanto l'art. 147-ter del TUF ha introdotto il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, come *infra* meglio illustrato.

<p>Art. 15) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a sedici membri; spetta all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2380 bis c.c., determinarne il numero.</p>	<p>Art. 15) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a sedici membri; spetta all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2380 bis c.c., determinarne il numero. <u>Gli Amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di</u></p>
---	---

	<p><u>statuto.</u> <u>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998.</u> <u>Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.</u></p>
--	---

Motivazioni delle variazioni proposte: la nuova formulazione proposta recepisce quanto previsto dall'art. 147-quinquies del TUF in materia di requisiti di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione degli emittenti quotati.

Inoltre, essa è volta ad adeguare le disposizioni statutarie a quanto previsto dall'art. 147ter comma quarto del TUF (come da ultimo modificato dal Decreto Correttivo), che ha esteso i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci anche ad alcuni amministratori. In particolare tale norma prevede che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148 comma terzo del TUF e che l'eventuale venir meno dei requisiti di indipendenza determina la decadenza dell'amministratore.

Si propone di inserire una previsione per cui tale decadenza può essere evitata se i requisiti di indipendenza continuano a sussistere in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito; in tal caso l'amministratore in questione rimarrà in carica ma non sarà più qualificato come amministratore indipendente.

<p>Art. 16) - Gli Amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge.</p>	<p>Art. 16) - Gli Amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge.</p> <p><u>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</u></p>
--	---

	<p><u>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.</u></p> <p><u>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</u></p> <p><u>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</u></p> <p><u>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza degli eventuali requisiti specifici prescritti per le rispettive cariche; (iii) un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun</u></p>
--	---

	<p><u>candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</u></p> <p><u>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</u></p> <p><u>Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:</u></p> <p><u>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;</u></p> <p><u>b) il restante Amministratore sarà il candidato elencato al n. 1 della lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al quarto comma del presente articolo.</u></p> <p><u>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia conseguita la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di</u></p>
--	---

	<p><u>sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</u></p>
--	--

Motivazioni delle variazioni proposte: l'attuale testo dell'art. 16 è stato più opportunamente collocato nell'ambito dell'art. 15, mentre il nuovo testo proposto è finalizzato ad adeguare le previsioni statutarie a quanto stabilito dall'art. 147-ter del TUF. Tale norma al comma primo prevede che lo statuto disciplini l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in base al sistema del voto di lista e determini la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste in misura non superiore a un quarantesimo (2,5 %) del capitale sociale o alla diversa misura stabilita da Consob con regolamento (da emanarsi entro il prossimo 31 marzo) tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Il comma terzo stabilisce che almeno uno degli amministratori sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

E' quindi definita la procedura per la presentazione delle liste di candidati. In conformità al Codice di Autodisciplina pubblicato nel 2006, si prevede un termine di quindici giorni per la presentazione presso la sede sociale delle liste stesse.

Il meccanismo proposto per l'estrazione dei candidati dalle liste assicura da un lato che almeno un amministratore sia espresso dalla lista di minoranza, dall'altro garantisce la nomina di un numero di amministratori indipendenti conforme a quello previsto dal comma quarto del suddetto articolo 147-ter che, come già esposto nell'ambito dell'illustrazione delle modifiche proposte in relazione all'art. 15 dello statuto, prevede che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148 comma terzo del TUF.

Vengono inoltre disciplinate le particolari ipotesi di presentazione di una sola lista e di mancata presentazione di liste.

Si propone altresì, come consentito dall'art. 147ter comma, di introdurre la previsione per cui non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, vale a dire, in base alla normativa vigente, 1,25 % del capitale sociale.

<p>Art. 18) - Per la sostituzione degli amministratori che vengono a mancare nel corso di un esercizio, si osserva la norma di cui all'art. 2386 c.c.</p>	<p>Art. 18) - Per la sostituzione degli amministratori che vengono a mancare nel corso di un esercizio, si osserva la norma di cui all'art. 2386 c.c.</p> <p><u>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</u></p> <p><u>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, senza essere vincolato dal numero di elencazione nella lista, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</u></p> <p><u>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</u></p> <p><u>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.</u></p>
---	---

Motivazioni delle variazioni proposte: si propone di inserire un meccanismo di sostituzione degli amministratori che vengono a mancare prima della scadenza del mandato che garantisca, ove possibile, il mantenimento degli equilibri di ripartizione definiti in sede di nomina, assicurando nel contempo la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsti dalla Legge sul Risparmio.

<p>Art. 20) - Il Consiglio si raduna sia nelle sede sociale sia altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento per qualunque ragione, il Vice-Presidente, o, in mancanza, il Consigliere più anziano, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori con specifica indicazione delle materie da iscrivere all'ordine del giorno.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno due Sindaci.</p> <p>La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telegramma o telefax o mezzi equipollenti da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo, o nei casi di urgenza almeno un giorno prima.</p> <p>E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere assicurate, comunque: a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; <p>- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.</p>	<p>Art. 20) - Il Consiglio si raduna sia nelle sede sociale sia altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento per qualunque ragione, il Vice-Presidente, o, in mancanza, il Consigliere più anziano, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori con specifica indicazione delle materie da iscrivere all'ordine del giorno.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno due Sindaci <u>un Sindaco</u>.</p> <p>La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telegramma o telefax o mezzi equipollenti da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo, o nei casi di urgenza almeno un giorno prima.</p> <p>E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere assicurate, comunque: a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; <p>- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.</p>
--	---

Motivazioni delle variazioni proposte: la modifica proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 151 comma secondo del TUF, come modificato dalla Legge sul Risparmio, il quale ha stabilito che il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio.

Art. 26) - Il Consiglio può altresì delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da tre a dieci membri scelti tra gli stessi Amministratori; spetta al Consiglio di Amministrazione determinarne il numero.

Il Comitato esecutivo può riunirsi per videoconferenza o per collegamento telefonico a' sensi art. 20.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica

Il Consiglio può altresì costituire speciali comitati, anche ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, scegliendone i componenti fra i propri membri e stabilendone le attribuzioni. A tali comitati si applicano i due precedenti capoversi.

Art. 26) - Il Consiglio può altresì delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da tre a dieci membri scelti tra gli stessi Amministratori; spetta al Consiglio di Amministrazione determinarne il numero.

Il Comitato esecutivo può riunirsi per videoconferenza o per collegamento telefonico a' sensi art. 20.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica

Il Consiglio può altresì costituire speciali comitati, anche ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, scegliendone i componenti fra i propri membri e stabilendone le attribuzioni. A tali comitati si applicano i due precedenti capoversi.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Motivazioni delle variazioni proposte: la modifica proposta tiene conto della nuova previsione di cui all'art. 154-bis del TUF, introdotta dalla Legge sul Risparmio, riguardante la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. In particolare il comma primo dell'art. 154-bis dispone che lo statuto preveda i requisiti di professionalità e le modalità di nomina del dirigente preposto, previo parere obbligatorio del collegio sindacale.

Si è ritenuto, anche per una maggior flessibilità operativa, di demandare la nomina del dirigente preposto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 27) - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente normativa. A tal fine le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nella ricerca, produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale con diritto di voto.

Ogni Azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, o ad un medesimo patto di sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate con esclusione delle società del Gruppo, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e

Art. 27) - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti ~~di professionalità ed onorabilità~~ previsti dalla vigente normativa anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, ~~A tal fine~~ le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nella ricerca, produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

Salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, ~~La~~ nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

~~La Nella lista che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica~~ deve essere specificato se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente. si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 3 % del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione,

di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo ed uno supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora venga presentata una sola lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, salvo il rispetto delle disposizioni di cui al secondo e terzo

neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

~~Ogni Azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, o ad un medesimo patto di sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.~~

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

~~Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate con esclusione delle società del Gruppo, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.~~

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici ~~dieci~~ giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono devono essere depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

<p>comma. E' ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici. In tal caso: - devono essere assicurate, comunque: a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonchè la contestualità dell'esame e della deliberazione; - la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario. Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione in base alla normativa applicabile.</p>	<p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue: 1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e <u>che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti</u>, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati <u>nella nelle sezioni della lista</u>, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed uno supplente. <u>Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.</u> La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora venga presentata una sola lista <u>o nessuna lista</u>, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa <u>o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.</u> Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato <u>ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della</u></p>
--	--

	<p><u>lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.</u></p> <p><u>Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.</u></p> <p><u>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</u></p> <p><u>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</u></p> <p><u>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, salvo il rispetto delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma.</u></p> <p><u>E' ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a</u></p>
--	--

	<p>distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere assicurate, comunque: <ul style="list-style-type: none"> a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; - la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario. <p>Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione in base alla normativa applicabile.</p>
--	--

Motivazioni delle variazioni proposte: le modifiche proposte recepiscono quanto previsto dall'art. 148 comma secondo del TUF, come modificato dalla Legge sul Risparmio e dal Decreto Correttivo, il quale dispone che Consob stabilisca con regolamento (ad oggi non ancora emanato) le modalità per l'elezione con voto di lista di un membro effettivo del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nella formulazione previgente di tale norma si demandava invece all'autonomia statutaria la formulazione di clausole che assicurassero che un membro effettivo del Collegio fosse eletto dalla minoranza. Il comma terzo del medesimo art. 148 prevede inoltre che il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

Le modifiche proposte tengono altresì conto di quanto previsto dall'art. 148-bis del TUF, a mente del quale Consob deve stabilire con regolamento (ad oggi non ancora emanato) il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che gli organi di controllo possono assumere.

In adesione al Codice di Autodisciplina pubblicato nel marzo 2006, si propone di elevare da dieci giorni a quindici il termine per il deposito delle liste di candidati presso la sede sociale.

Inoltre, per uniformità rispetto a quanto proposto in relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si propone di abbassare dal 3% al 2,5% la percentuale minima di partecipazione al capitale sociale richiesta ai fini della presentazione delle liste di candidati, salva la diversa minor percentuale stabilita da norme inderogabili.

Infine, si propone di inserire un meccanismo di sostituzione dei sindaci che vengono a mancare prima della scadenza del mandato che, ove possibile, garantisca il mantenimento degli equilibri di ripartizione definiti in sede di nomina, assicurando nel contempo che la presidenza del Collegio spetti comunque ad un Sindaco espressione della minoranza.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di RECORDATI S.p.A.

- presa conoscenza della relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1.) di modificare come segue gli artt. 10, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 27 dello statuto sociale:

Art. 10) - Per l'intervento dei Soci in Assemblea è necessario che almeno due giorni non festivi prima di quello stabilito per l'adunanza pervengano presso la sede sociale le comunicazioni degli intermediari che tengono i relativi conti.

Art. 14) - Quando, per la validità delle deliberazioni, la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni.

Art. 15) - Gli Amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Art. 16) - La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola

lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza degli eventuali requisiti specifici prescritti per le rispettive cariche; (iii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore sarà il candidato elencato al n. 1 della lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al quarto comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia conseguita la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento

sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Art. 18) - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, senza essere vincolato dal numero di elencazione nella lista, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 20) - Il Consiglio si raduna sia nelle sede sociale sia altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento per qualunque ragione, il Vice-Presidente, o, in mancanza, il Consigliere più anziano, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori con specifica indicazione delle materie da iscrivere all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un Sindaco.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telegramma o telefax o mezzi equipollenti da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo, o nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:

a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 26) - Il Consiglio può altresì delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da tre a dieci membri scelti tra gli stessi Amministratori; spetta al Consiglio di Amministrazione determinarne il numero.

Il Comitato esecutivo può riunirsi per videoconferenza o per collegamento telefonico a'

sensi art. 20.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica

Il Consiglio può altresì costituire speciali comitati, anche ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, scegliendone i componenti fra i propri membri e stabilendone le attribuzioni. A tali comitati si applicano i due precedenti capoversi.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 58/1998. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Art. 27) - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nella ricerca, produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

Salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, la nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Nella lista deve essere specificato se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche

professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed uno supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2 del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a

comune controllo dei medesimi.

E' ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:

a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione in base alla normativa applicabile.

2.) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente ed al Vice-presidente in carica pro tempore per il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.”

Milano, 6 marzo 2007

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giovanni Recordati

Parte straordinaria

Relazione sul punto 2 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera

2. Attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2420 ter e 2443 del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale (Grazia e Giustizia) 5 novembre 1998, n. 437 e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, Vi comuniciamo che siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c. e ad emettere obbligazioni convertibili ai sensi degli articoli 2420 ter c.c., con la conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.

La suddetta delega costituisce nella sostanza un rinnovo della precedente delega, che verrà a scadere il prossimo 10 aprile, deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 10 aprile 2002 e modificata dall'Assemblea Straordinaria del 7 aprile 2004 (in quest'ultima sede tenendosi conto della mutata competenza ad emettere obbligazioni non convertibili stabilita dalla riforma del diritto societario), con la quale è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, esercitabile entro il termine di cinque anni, di: aumentare in una o più volte il capitale sociale per massimi nominali Euro 51.645.690, gratuitamente o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e warrants, nonché di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie o con diritti di acquisto o sottoscrizione, fino ad ammontare massimo di nominali Euro 76.603.647.

La delega in scadenza è stata esercitata dal Consiglio unicamente per deliberare aumenti di capitale a servizio dei piani di stock option adottati dalla società, per l'importo di Euro 943.500, mentre la delega per l'emissione di obbligazioni convertibili non è stata mai esercitata.

Peraltro, il Vostro Consiglio ritiene che le motivazioni poste alla base della delega in scadenza siano ancora attuali, sia sotto il profilo dell'opportunità di poter disporre in tempi ristretti degli strumenti necessari per rivolgersi al mercato e chiedere il concorso degli azionisti, sia al fine di poter rapidamente provvedere, in caso di nuove attribuzioni di opzioni nell'ambito del Piano di Stock Option 2006-2009, approvato dall'Assemblea Ordinaria il 6 aprile 2006, a deliberare la provvista a servizio dell'esercizio di dette opzioni, in alternativa all'utilizzo di azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società.

Per questi motivi, si propone di attribuire una nuova delega al Consiglio, sostanzialmente negli stessi termini e per importi che poco si discostano da quelli indicati nella delega conferita dall'Assemblea del 10 aprile 2002 (come modificata in data 7 aprile 2004).

Si coglie infine l'occasione per integrare in questa sede - alla luce delle modifiche all'art. 114 bis del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico delle Disposizioni in materia

di intermediazione finanziaria), apportate dal D.Lgs. 303/2006 (c.d. decreto correttivo) - l'informativa fornita con riferimento all'approvazione del Piano di Stock Option 2006-2009 nella relazione degli amministratori depositata in vista dell'Assemblea del 6 aprile 2006. In particolare si precisa, come richiesto dal comma primo lett. b) del predetto articolo, che tra i beneficiari del Piano rientrano tre amministratori esecutivi della Società, ossia il Presidente e Amministratore Delegato, Ing. Giovanni Recordati, il Vice Presidente Dr. Alberto Recordati e il Consigliere Sig. Andrea Recordati.

Alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea Straordinaria degli azionisti

- presa conoscenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

a) di attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, gratuitamente e/o a pagamento, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquantamiloni) per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione.

Gli Amministratori potranno esercitare detta facoltà deliberando aumenti di capitale da attuarsi mediante l'emissione di azioni ordinarie e/o di warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni, da assegnarsi o da offrirsi in opzione agli azionisti.

Gli Amministratori potranno inoltre deliberare che l'emissione avvenga con sovrapprezzo, determinandone l'entità, nonché prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Agli amministratori è inoltre attribuita la facoltà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, di offrire le azioni in sottoscrizione a dipendenti di Recordati S.p.A. o di società dalla medesima controllate nell'ambito di piani di stock option deliberati dall'assemblea;

b) di attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 80.000.000 (ottantamiloni), obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, con facoltà di stabilire il tasso e la durata del prestito nonché tutte le altre condizioni dello stesso. Le obbligazioni convertibili dovranno essere offerte in opzione ai soci.

Nell'esercizio della facoltà qui loro attribuita, gli Amministratori dovranno curare che, ricorrendone l'ipotesi, sia rispettata la normativa vigente in tema di limiti all'emissione di obbligazioni.

Gli Amministratori dovranno assumere le deliberazioni in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 2420-bis del codice civile e, in particolare, determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione e deliberare contestualmente l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione, con possibilità di determinare un eventuale sovrapprezzo;

c) di modificare come segue l'art. 6 (sei) dello statuto sociale:

<p>Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 25.801.832,00 diviso in n. 206.414.656 azioni ordinarie da nominali Euro 0,125 ciascuna.</p> <p>Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.</p> <p>Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse.</p> <p>Le azioni possono essere nominative o, salvo diversa disposizione imperativa di legge, al portatore.</p> <p>Le azioni nominative sono trasferibili nelle forme di legge.</p> <p>Il possesso delle azioni implica adesione al presente statuto ed alle deliberazioni delle assemblee.</p> <p>Con delibera del 10 aprile 2002, modificata con delibera del 7 aprile 2004, l'Assemblea Straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà affinché possa, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla stessa deliberazione:</p> <p>a) ai sensi dell'art. 2443 c.c. aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 51.645.690, ora residuati in Euro 50.702.190, gratuitamente o a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie e/o buoni (warrants) per la loro sottoscrizione differita nel tempo;</p> <p>b) ai sensi dell'art. 2420 ter c.c., emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie o con diritti di acquisto o sottoscrizione, fino ad ammontare massimo di nominali Euro 76.603.647 nei limiti volta a volta consentiti dalla legge.</p> <p>Il tutto nel rispetto del diritto di opzione, salva la facoltà di riservare gli aumenti di capitale a dipendenti della Società e/o delle società controllanti e/o controllate secondo modalità e criteri di interesse sociale stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; con ogni più ampio potere al riguardo compreso quello di stabilire eventuali sovrapprezzi, individuare riserve e fondi disponibili da imputare a capitale.</p>	<p>Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 25.801.832,00 diviso in n. 206.414.656 azioni ordinarie da nominali Euro 0,125 ciascuna.</p> <p>Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.</p> <p>Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse.</p> <p>Le azioni possono essere nominative o, salvo diversa disposizione imperativa di legge, al portatore.</p> <p>Le azioni nominative sono trasferibili nelle forme di legge.</p> <p>Il possesso delle azioni implica adesione al presente statuto ed alle deliberazioni delle assemblee.</p> <p><u>Con delibera dell'11 aprile 2007 l'Assemblea Straordinaria:</u></p> <p><u>a) ha attribuito agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, gratuitamente e/o a pagamento, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquantamiloni) per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante l'emissione di azioni ordinarie e/o di warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni, da assegnarsi o da offrirsi in opzione agli azionisti, con facoltà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, di offrire le azioni in sottoscrizione a dipendenti di Recordati S.p.A. o di società dalla medesima controllate nell'ambito di piani di stock option deliberati dall'assemblea;</u></p> <p><u>b) ha attribuito agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 80.000.000 (ottantamiloni), obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette</u></p>
---	---

Per le combinate risultanze della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2001, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 1997 (ampliata dall'assemblea del 18 dicembre 1998 e modificata dall'assemblea del 25 ottobre 2000), della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2005 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2005, è stato deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali Euro 224.000 (duecentoventiquattromila) con emissione di massime n. 1.792.000 (unmilionesettecentonovantaduemila) azioni ordinarie da nominali Euro 0,125 (zero virgola centoventicinque) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei Soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, c.c., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 5,27 (cinque virgola ventisette) da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 980.000 (novecentottantamila) azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Top Management 2001-2003", nonchè (ii) per massime n. 812.000 (ottocentododicimila) azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Management 2001-2003".

Aumento di capitale da eseguirsi entro il 28 (ventotto) novembre 2006 (duemilasei).

Per le combinate risultanze della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2002, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 10 aprile 2002, della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2005 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2005, è stato deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali Euro 236.000,00

azioni, da offrirsi in opzione ai soci, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti all'emissione di obbligazioni, e deliberando contestualmente l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.

~~Con delibera del 10 aprile 2002, modificata con delibera del 7 aprile 2004, l'Assemblea Straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà affinché possa, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla stessa deliberazione:~~

~~a) ai sensi dell'art. 2443 c.c. aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 51.645.690, ora residuati in Euro 50.702.190, gratuitamente o a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie e/o buoni (warrants) per la loro sottoscrizione differita nel tempo;~~

~~b) ai sensi dell'art. 2420 ter c.c., emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie o con diritti di acquisto o sottoscrizione, fino ad ammontare massimo di nominali Euro 76.603.647 nei limiti volta a volta consentiti dalla legge.~~

~~Il tutto nel rispetto del diritto di opzione, salva la facoltà di riservare gli aumenti di capitale a dipendenti della Società e/o delle società controllanti e/o controllate secondo modalità e criteri di interesse sociale stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; con ogni più ampio potere al riguardo compreso quello di stabilire eventuali sovrapprezzi, individuare riserve e fondi disponibili da imputare a capitale.~~

~~Per le combinate risultanze della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2001, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 1997 (ampliata dall'assemblea del 18 dicembre 1998 e modificata dall'assemblea del 25 ottobre 2000), della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2005 e della delibera del Consiglio di Amministrazione~~

(duecentotrentaseimila virgola zero zero) con emissione di massime n. 1.888.000 (unmilioneottocentottantottomila) azioni ordinarie da nominali Euro 0,125 (zero virgola centoventicinque) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei Soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, c.c., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 5,18 (cinque virgola diciotto) da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 980.000 (novecentottantamila) azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Top Management 2001-2003", nonchè (ii) per massime n. 908.000 (novecentottomila) azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Management 2001-2003".

Aumento di capitale da eseguirsi entro il 28 (ventotto) novembre 2007 (duemilasette).

Per le combinate risultanze della delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2003, in ulteriore parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 10 aprile 2002, e della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2005, è stato deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali Euro 237.750,00 (duecentotrentasettemilasettecentocinquanta virgola zero zero) con emissione di massime n. 1.902.000 (unmilionenovecentoduemila) azioni ordinarie da nominali Euro 0,125 (zero virgola centoventicinque) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma c.c., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 3,6775 (tre virgola seimilasettecentosettantacinque) da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 980.000 (novecentottantamila) azioni ai

~~del 5 maggio 2005, è stato deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali Euro 224.000 (duecentoventiquattromila) con emissione di massime n. 1.792.000 (unmilionesettecentonovantaduemila) azioni ordinarie da nominali Euro 0,125 (zero virgola centoventicinque) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei Soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, c.c., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 5,27 (cinque virgola ventisette) da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 980.000 (novecentottantamila) azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Top Management 2001-2003", nonchè (ii) per massime n. 812.000 (ottocentododicimila) azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Management 2001-2003".~~

~~Aumento di capitale da eseguirsi entro il 28 (ventotto) novembre 2006 (duemilasei).~~

Per le combinate risultanze della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2002, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 10 aprile 2002, della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2005 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2005, è stato deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali Euro 236.000,00 (duecentotrentaseimila virgola zero zero) con emissione di massime n. 1.888.000 (unmilioneottocentottantottomila) azioni ordinarie da nominali Euro 0,125 (zero virgola centoventicinque) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei Soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, c.c., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 5,18 (cinque virgola diciotto) da

<p>dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Top Management 2003-2007", nonchè (ii) per massime n. 922.000 (novecentoventiduemila) azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Management 2003-2007".</p> <p>Aumento di capitale da eseguirsi entro il 24 (ventiquattro) maggio 2008 (duemilaotto).</p> <p>Per le combinate risultanze della delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2004, in ulteriore parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti tenutasi in data 10 aprile 2002, e della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2005, è stato deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali Euro 230.500 (duecentotrentamilacinquecento) con emissione di massime n. 1.844.000 (unmilioneottocentoquarantaquattromila) azioni ordinarie da nominali euro 0,125 (zero virgola centoventicinque) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma c.c., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 3,575 (tre virgola cinquecentosettantacinque) da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 980.000 (novecentottantamila) azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Top Management 2003-2007", nonchè (ii) per massime n. 864.000 (ottocentosessantaquattromila) azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Management 2003-2007".</p> <p>Aumento di capitale da eseguirsi entro il 24 (ventiquattro) maggio 2009 (duemilanove).</p> <p>Per le combinate risultanze della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2004, in ulteriore parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea</p>	<p>riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 980.000 (novecentottantamila) azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Top Management 2001-2003", nonchè (ii) per massime n. 908.000 (novecentoottomila) azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Management 2001-2003".</p> <p>Aumento di capitale da eseguirsi entro il 28 (ventotto) novembre 2007 (duemilasette).</p> <p>Per le combinate risultanze della delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2003, in ulteriore parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 10 aprile 2002, e della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2005, è stato deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali Euro 237.750,00 (duecentotrentasettemilasettecentocinquanta virgola zero zero) con emissione di massime n. 1.902.000 (unmilionenovecentoduemila) azioni ordinarie da nominali Euro 0,125 (zero virgola centoventicinque) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma c.c., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 3,6775 (tre virgola seimilasettecentosettantacinque) da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 980.000 (novecentottantamila) azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Top Management 2003-2007", nonchè (ii) per massime n. 922.000 (novecentoventiduemila) azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Management 2003-2007".</p> <p>Aumento di capitale da eseguirsi entro il 24 (ventiquattro) maggio 2008 (duemilaotto).</p> <p>Per le combinate risultanze della delibera</p>
--	---

<p>Straordinaria degli azionisti tenutasi in data 10 aprile 2002, e della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2005, è stato deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali Euro 239.250 (duecentotrentanovemiladuecentocinquanta) con emissione di massime n. 1.914.000 (unmilionenovecentoquattordicimila) azioni ordinarie da nominali euro 0,125 (zero virgola centoventicinque) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, c.c., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 4,055 (quattro virgola zero cinquantacinque) da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 980.000 (novecentottantamila) azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Top Management 2003-2007", nonchè (ii) per massime n. 934.000 (novecentotrentaquattromila) azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Management 2003-2007".</p> <p>Aumento di capitale da eseguirsi entro il 28 (ventotto) novembre 2009 (duemilanove).</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.</p>	<p>del Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2004, in ulteriore parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti tenutasi in data 10 aprile 2002, e della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2005, è stato deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali Euro 230.500 (duecentotrentamilacinquecento) con emissione di massime n. 1.844.000 (unmilioneottocentoquarantaquattromila) azioni ordinarie da nominali euro 0,125 (zero virgola centoventicinque) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma c.c., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 3,575 (tre virgola cinquecentosettantacinque) da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 980.000 (novecentottantamila) azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Top Management 2003-2007", nonchè (ii) per massime n. 864.000 (ottocentosessantaquattromila) azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Management 2003-2007".</p> <p>Aumento di capitale da eseguirsi entro il 24 (ventiquattro) maggio 2009 (duemilanove).</p> <p>Per le combinate risultanze della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2004, in ulteriore parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti tenutasi in data 10 aprile 2002, e della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2005, è stato deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali Euro 239.250 (duecentotrentanovemiladuecentocinquanta) con emissione di massime n. 1.914.000 (unmilionenovecentoquattordicimila) azioni ordinarie da nominali euro 0,125 (zero virgola centoventicinque) cadauna,</p>
---	--

	<p>godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, c.c., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 4,055 (quattro virgola zero cinquantacinque) da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 980.000 (novecentottantamila) azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Top Management 2003-2007", nonchè (ii) per massime n. 934.000 (novecentotrentaquattromila) azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del "Piano di Stock Options Management 2003-2007".</p> <p>Aumento di capitale da eseguirsi entro il 28 (ventotto) novembre 2009 (duemilanove).</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.</p>
--	---

d) di conferire al Consiglio – e per esso al Presidente ed al Vice Presidente disgiuntamente tra loro – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

Milano, 6 marzo 2007

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giovanni Recordati